



COMUNE DI PERUGIA

Area Servizi alle Imprese, Attività Culturali e Turismo

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 85 del 31.08.2020

MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 1 del 09.01.2023

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O.
Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione.

Indice

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Attribuzioni

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 3 – Organi

Art. 4 – L'Assemblea

Art. 5 – Compiti dell'Assemblea

Art. 6 – L'Ufficio di Presidenza

Art. 7 – Il Presidente

Art. 8 – Il Vicepresidente

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 10 – Prima riunione

Art. 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 12 – Sede

Art. 13 – Modificazioni del presente Regolamento

Art. 14 – Durata in carica della Consulta

Art. 15 – Partecipazione

CAPO I

“NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI”

Art. 1 – Istituzione

È istituita la “CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente consultivo e di sostegno delle attività a favore dei giovani.

Art. 2 – Attribuzioni

La Consulta è un organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale, che presenta proposte inerenti tematiche giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

- a) elabora documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- b) promuove dibattiti, ricerche e incontri su tematiche giovanili;
- c) favorisce il raccordo tra le Associazioni giovanili e le istituzioni locali;
- d) promuove i rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale nonché con Consulte e Forum presenti in altre regioni.

CAPO II

“ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Art. 4 – Assemblea

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni giovanili, sportive, culturali, di volontariato che abbiano al contempo le seguenti caratteristiche:

- a) operino in modo continuativo da almeno due anni sul territorio comunale;
- b) abbiano almeno il 65% degli iscritti di età inferiore a 35 anni;
- c) presentino la domanda di adesione prevista nei successivi commi.

I rappresentanti individuati da ciascuna Associazione, che può liberamente revocarli previa semplice comunicazione, devono avere un'età compresa tra i 16 e i 35 anni e devono essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune da almeno 2 anni.

Ove designati, i minori di età devono presentare autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il rappresentante non decade automaticamente con il compimento del trentacinquesimo anno di età, ma rimane in carica sino allo scadere del termine dell'incarico conferitogli, salvo revoca da parte dell'associazione di appartenenza.

Le assemblee sono pubbliche e alle stesse possono partecipare con finalità informative e propositive, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore competente alle Politiche giovanili e/o un suo delegato.

Il Presidente può stabilire che l'assemblea si tenga a porte chiuse nel caso in cui il dibattito verta su questioni che comportino apprezzamenti e valutazioni concernenti persone fisiche o giuridiche.

I componenti degli organi di governo del Comune non possono fare parte dell'Assemblea.

Qualsiasi Associazione rappresentata può esercitare il diritto di recesso dalla Consulta in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri. Ogni variazione della composizione della Consulta dovrà essere comunicata all'Assemblea.

Il rappresentante designato da un'Associazione, impossibilitato a presenziare, può essere sostituito da altro soggetto munito di delega scritta da produrre al Presidente dell'Assemblea.

Le Associazioni che intendono far parte della Consulta, devono presentare domanda scritta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato e corredata da copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e da una relazione sintetica della propria attività.

Contestualmente, ogni Associazione dovrà designare, attribuendogli i poteri di rappresentanza mediante delega scritta, il proprio rappresentante.

L'Amministrazione comunale procederà alla pubblicazione dell'Avviso per l'adesione alla Consulta e, espletate le procedure, attraverso apposita pubblicità, renderà nota la composizione della stessa.

Le Associazioni che, successivamente alla formale costituzione dell'Assemblea, siano interessate a farne parte dovranno presentare al Comune di Perugia il relativo modulo di adesione debitamente compilato; all'esito del ricevimento dell'istanza e della relativa istruttoria da parte dell'Ufficio Politiche giovanili, qualora favorevole, l'Associazione verrà ammessa a far parte dell'Assemblea.

In sede di prima applicazione, potranno far parte dell'Assemblea della Consulta anche le Associazioni che hanno manifestato il loro interesse sulla base del precedente avviso, pubblicato in data 28/3/2022 e prorogato sino alla data 30/9/2022, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 5 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di Interesse;
- Proporre azioni miranti a mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o Istituzioni giovanili;
- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 6 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 7;
- il Vicepresidente nominato in base a quanto previsto dall'art. 8;
- n° 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di:

1. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea e gli organi di governo dell'Amministrazione Comunale;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;

3. partecipare in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea;
4. redigere un report intermedio e finale delle attività svolte.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri maggiorenni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la prima seduta della Consulta ed eventualmente per le successive, assume le funzioni di Presidente l'Assessore alle Politiche giovanili (o suo delegato) con la sola finalità di eleggere il Presidente.

Il Presidente:

1. assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. predispone l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Presidenza;
3. convoca e presiede l'Assemblea;
4. convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 – Il Vicepresidente

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

È automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età.

CAPO III

“FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno. L'Assemblea può

essere convocata in via straordinaria dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea.

Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche giovanili possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, anche provenienti da altri Comuni, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario o i funzionari comunali.

Qualora i propri rappresentanti non partecipino per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione, le Associazioni a cui gli stessi appartengono sono considerate decadute da membri della Consulta.

Art. 10 – Prima riunione

L'Assessore con delega alle Politiche giovanili (o un suo delegato) convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro tre mesi dalla pubblicazione della composizione della Consulta.

Art. 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta presenti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Al verificarsi di una tale circostanza, il Presidente può decidere di rinviare l'argomento ad altra seduta.

L'Assemblea può adottare per il suo funzionamento, a maggioranza assoluta, un regolamento interno, integrativo del presente atto regolamentare, purché non in contrasto con le norme contenute nel presente testo.

Qualunque deliberazione assunta dall'Assemblea non costituisce vincolo alcuno per l'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Sede

La sede della Consulta è individuata nella residenza municipale, in locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.

Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività.

Art. 13 – Modificazioni del presente Regolamento

Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 14 – Durata in carica della Consulta

La Consulta resta in carica per 3 (tre) anni a decorrere dalla data di pubblicazione della composizione della Consulta. Al termine dei 3 anni si dovrà procedere a nuovo Avviso di adesione ed al conseguente rinnovo degli organi della Consulta.

Art. 15 – Partecipazione

La partecipazione dei membri della Consulta alle riunioni della stessa è prevista in forma gratuita.

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono a titolo gratuito.